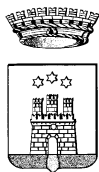


COPIA



COMUNE DI TREGNAGO

Provincia di Verona

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Il 10/03/2016

Prot. 2481

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 30 del 08/03/2016

Oggetto:

XIX^ EDIZIONE GRANFONDO TRE VALLI ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE BIBIKE EVENT A.S.D. DI TREGNAGO. CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO

L'anno duemilasedici, addì **otto** del mese di **marzo** alle ore **19.00** nella Sala delle Adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull' Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	RIDOLFI RENATO	Sindaco		X
2	COLOMBARI CHRISTIAN	Assessore Effettivo	X	
3	PIGOZZI GUIDO	Assessore Effettivo	X	
4	FERRARI CLAUDIO	Assessore Effettivo	X	
5	ROSSETTI DAMIANO	Assessore Effettivo		X
			3	2

Assiste il Segretario Comunale Dott. DI MARCO MASSIMO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COLOMBARI CHRISTIAN, nella sua qualità di Assessore Effettivo del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: XIX^ EDIZIONE GRANFONDO TRE VALLI ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE BIBIKE EVENT A.S.D. DI TREGNAGO. CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO

PARERI

ai sensi comma 1° art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' **AREA AMMINISTRATIVA** dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fto GIUSEPPINA VILMA NOGAROLE

Il responsabile del **AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA** esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Fto Dott. MASSIMO DAL BEN

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri favorevoli di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Viste le seguenti note;

- prot. n. 2300 acquisita in data 05.03.2016 con la quale l'Associazione Bibike Event A.s.d. chiede il patrocinio per l'iniziativa denominata *Gran Fondo Tre Valli* che avrà luogo il 4 aprile 2016;
- prot. n. 2298 acquisita in data 05.03.2016 con la quale la medesima associazione chiede di beneficiare di un contributo economico a sostegno dell'evento;

Evidenziato:

- che tale manifestazione, nella sua complessità, si configura quale evento sportivo di portata nazionale ed internazionale in quanto richiama atleti vincitori di campionati nazionali, europei e mondiali;
- che l'organizzazione ha stimato la presenza di circa 2200 atleti, 7000 accompagnatori e 10000 spettatori con una affluenza complessiva di pubblico intorno alle 20.000 persone;
- che la manifestazione, essendo ricompresa nel circuito internazionale di mountain bike attira l'attenzione mediatica delle più importanti riviste ed emittenti televisive di settore;

Visto il programma delle manifestazioni e degli eventi collaterali che nel loro insieme rappresentano anche un volano per la promozione e valorizzazione del territorio, sia da un punto di vista sportivo, che turistico ed economico;

Considerato che l'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per

relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009;

Ricordato che il contributo in argomento non rientra nelle previsioni della disposizione di legge citata in quanto la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Piemonte con delibera n. 37/2011/SRCPIE/PAR del 01.04.2011 prevede che:

- la ratio della norma è *“...prioritariamente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi non dunque l'automatico contenimento della spesa riferita a specifiche competenze di ciascun Ente”* e persegue l'intento di *“ridurre i costi degli apparati amministrativi, senza incidere sulle spese per l'attività tipica e le competenze delle amministrazioni”*;
- non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 *“quelle spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell'Ente, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e determinate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza”*;

Ritenuto che l'iniziativa in argomento deve esser sostenuta con contributo economico, dato che, come ricordato dalla stessa Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Piemonte, con il medesimo parere di cui alla Delibera n. 37/2011/SRCPIE/PAR, lo stesso è ammissibile anche per spese rientranti nell'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010 e quindi anche per le spese relative all'evento di cui al presente provvedimento, alla luce di quanto espresso dal Giudice Contabile, che ha accolto i principi espressi dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con delibera n. 7/2011, per cui: *“Si ritiene che lo stesso principio possa trovare anche con riguardo al diverso contesto normativo oggetto della richiesta di parere in esame, evidenziando come specifiche contribuzioni esterne, se opportunamente utilizzate, possano contribuire positivamente alla realizzazione delle finalità dell'Ente. Si evidenzia, infine, come le indicazioni qui espresse risultino coerenti con quanto precisato, per le amministrazioni statali, dalla circolare n. 40 del 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ove si chiarisce che le limitazioni in parola non si applicano a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, nonché a spese sostenute nell'ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE o da altri soggetti pubblici e privati.”*

Visto, inoltre, il parere della Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 349/2011 che espressamente prevede: *“omissis..., se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall'art. 6, co. 9 del D.L. n. 78, convertito in Legge n. 122 del 2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale”*;

Richiamato l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, che recita *“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”*;

Visto, in merito alla suddetta norma, il parere della Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 89 del 26 febbraio 2013, che interpreta le disposizioni dettate dal suaccennato art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012;

Ricordato che tra i compiti istituzionali del Comune di Tregnago, statutariamente previsti, rientra anche la valorizzazione del libero associazionismo mediante sostegni finanziari, disponibilità di strutture o altri modi consentiti;

Ritenuto di concedere:

- il patrocinio alla manifestazione
- un contributo economico pari a € 4.000,00= in quanto lo stesso viene concesso sul presupposto di cui al citato art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate e approvate, di concedere alla Associazione Bibike Event A.s.d., con sede in Tregnago, Via Fabbrica, il patrocinio comunale alla manifestazione Granfondo Tre Valli, Edizione 2016, che avrà luogo in Tregnago il 4 aprile 2016, oltre a un contributo economico di € 4.000,00= a sostegno dell'evento.
2. di incaricare la Responsabile dell'area competente di provvedere agli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.
3. di dichiarare, con votazione unanime, separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Fto Renato Ridolfi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Massimo Di Marco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata Il 10/03/2016 all'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Di Marco

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
DI MARCO MASSIMO